

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 4325	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	X Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: non specificato				
Quantum: mesi uno e giorni dieci.				
Gradi precedenti				
1° Grado: non specificato				
2° Grado: Con sentenza del 15\1\2015 la Corte di Appello di Torino confermava la condanna riducendo la pena a mesi uno e giorni dieci.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

### Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio	
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	X lesioni	morte	

### Fattispecie

Apprendista operaio edile si trovava all'interno di un capannone per depositarvi delle gabbie di ferro-acciaio per successiva armatura e getto del calcestruzzo per la costruzione di prefabbricati. Effettuando la movimentazione meccanizzata della gabbia in ferro ed acciaio sopra descritta per mezzo della gru a ponte, determinava l'oscillazione del carico che faceva ruotare il gancio che, non essendo svincolato dal carico, faceva quindi scivolare l'anello verso l'estremità del gancio con forza tale da determinare il cedimento del dispositivo di sicurezza applicato al gancio, ed il conseguente sfilamento del tirante, con conseguente caduta della gabbia da un'altezza di circa quattro metri. Conseguentemente il carico rovinava sull'operaio.

### Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

### Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

### Principio di diritto

Questa Corte di legittimità ha statuito che "Allorquando l'imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, è tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza: trattasi, in vero, di principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone....." [Sez. 4, Sentenza n. 41944 del 19/10/2006 Ud. (dep. 21/12/2006), Rv. 235539]. Nel caso in esame, come emerso dall'istruttoria dibattimentale e come evidenziato dai giudici di merito, i due imputati, nelle rispettive qualità (datore di lavoro e preposto) hanno consentito che l'infortunato (e prima di lui altri operai), svolgesse un'attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua disposizione l'unico mezzo di prevenzione sicuro,

